

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Limiti all'utilizzo del denaro contante ed obbligo di accettare pagamenti tramite carte di debito e di credito: novità del DL 124/2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/2019** prevede un **progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro**, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare: i) **l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022**; ii) **dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, invece, varrà **l'importo limite di 1,999,99 euro** (identica modifica vale per la soglia relativa all'attività di cambiavalute). L'art. 18 co. 1 lett. b) del DL 124/2019 prevede, altresì, **per esigenze di coerenza sistematica**, che: i) **per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000 euro** (dagli attuali 3.000); ii) **per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1000 euro**. A **decorrere dall'1.7.2020**, inoltre, **la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte**, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, **sarà punita con la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento (cfr. l'art. 23 co. 1 lett. b) del DL 124/2019).

Premessa

Appaiono accomunate, dall'intento di **disincentivare l'utilizzo del denaro contante** e di **favorire la tracciabilità dei trasferimenti di denaro**, le novità che l'art. 18 co. 1 lett. a) e lett. b) del DL 124/2019 apporta in materia:

- di limiti all'utilizzo del contante
- di obbligo di accettare pagamenti tramite carte di pagamento.

Abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante

L'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 prevede un **progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante** verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:

- **l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022**;

Studio Poppi

→ **dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, invece, **varrà l'importo limite di 1,999,99 euro**.

Osserva

Il divieto in questione **riguarda**, ai sensi dell'art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, **il trasferimento di denaro contante** (e di titoli al portatore) **effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche)**.

Il **limite all'utilizzo del denaro contante**, quale che ne sia la causa o il titolo, **vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia** che appaiono artificialmente frazionati.

Osserva

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, **per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico**, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, **effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

L'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 prevede un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro anche per **la soglia relativa all'attività di cambiavalute** di cui all'art. 49 co. 3 del DLgs. 231/2007.

Regime sanzionatorio

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, ai sensi dell'art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro**.

L'art. 18 co. 1 lett. b) del DL 124/2019 prevede, per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, che:

- **per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, il **minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro** (dagli attuali 3.000,00);
- **per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022**, il **minimo edittale sarà** ulteriormente abbassato a **1.000,00 euro**.

Osserva

Per le **violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro**, la sanzione continua ad

Studio Poppi

essere **quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali** (art. 63 co. 6 del DLgs. 231/2007).

Mancata accettazione di pagamenti tramite carte di pagamento

A decorrere dall'1.7.2020, la "**mancata accettazione**" di **pagamenti tramite carte**, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la **sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentati del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento (art.23 co. 1 lett. b) del DL 124/2019).

Osserva

Attraverso il riferimento al valore della transazione si vuole **graduare la sanzione in ragione dell'importo rispetto al quale viene rifiutato il pagamento** con strumenti elettronici. La condotta tipica - si sottolinea - non è quella di non munirsi di un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento.

Si precisa, altresì, che **per le sanzioni relative alle violazioni in questione** trovano applicazione le **procedure e i termini previsti dalla L. 689/81**; peraltro, è espressamente esclusa l'applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81.

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere, ai sensi dell'art. 13 co. 4 della L.689/81, **gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria**, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è **prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro**.

Osserva

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è **il Prefetto del territorio** nel quale le stesse hanno avuto luogo (art. 23 co. 1 lett. b) del DL 124/2019).

Si tenga presente, infine, che l'art. 23 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 interviene sul comma 4 dell'art. 15 del DL 179/2012 sostituendo le parole "**carte di debito e di credito**" con le parole "**carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito**".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti